

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia

Estratto del verbale della riunione del 16 maggio 2018

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia,
considerato che è tenuto alla designazione del R.P.D./D.P.O. nei termini previsti dal R.G.P.D., rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del R.G.P.D.;

premesso che:

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito R.G.P.D.), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (R.D.P./D.P.O.) (artt. 37-39);

Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il R.P.D. «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

Le predette disposizioni prevedono che il R.P.D. «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione

dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che l'Ordine degli Avvocati di Imperia:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del R.P.D. nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del R.G.P.D.; non occorre disporre bando alla luce delle indicazioni fornite dal C.N.F. con le f.a.q. diffuse recentemente attraverso il sito istituzionale;
- ha chiesto più preventivi (al Dott. Renato Ruaro tramite il Presidente, al Geom. Claudio Bico tramite il consigliere Costantini e al Sig. Renato Savaia tramite il consigliere Ferrando, individuati per l'esperienza maturata rispettivamente come d.p.o. di altri ordini, come formatore in tema di protezione dei dati personali e come esperto in ambito informatico), ne ha acquisiti solo dai primi due (il primo per euro 800 oltre accessori per l'attività di d.p.o. fino alla fine del 2018 e il secondo per euro 1300 oltre accessori per l'attività di d.p.o. per un anno dal conferimento dell'incarico e quindi fino a maggio 2019) e ha effettuato o fatto effettuare da propri esponenti colloqui con i medesimi;
- ha ritenuto di individuare per la nomina a R.P.D./D.P.O., anche tenuto conto della maggior convenienza economica dell'offerta, il Geom. Claudio Bico, con studio professionale a Imperia in via San Giovanni 32, professionista ritenuto in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste

dall'art. 37, par. 5, del R.G.P.D., il quale non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

- ravvisa l'urgenza di detta designazione stante l'imminenza della scadenza del 25/5/2018 prevista dal R.G.P.D.

DESIGNA

Geom. Claudio Bico, con studio professionale a Imperia in via San Giovanni 32, responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D./D.P.O.) per l'Ordine degli Avvocati di Imperia.

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del R.G.P.D. è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal R.G.P.D., nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del R.G.P.D., di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) collaborazione e aiuto all'R.S.P.P. Del palazzo di giustizia facente funzioni di responsabile della sicurezza per la gestione dei suoi particolari adempimenti in materia di protezione dei dati;
- g) collaborazione con i collaboratori esterni all'attività (commercialisti, consulenti lavoro, fornitori di servizi IT – software, qualsiasi essi siano), per ricevere le necessarie assicurazioni ed assunzioni di responsabilità per ognuno di essi;
- h) comunque, nell'ambito delle sue attività all'interno dell'organizzazione che lo ha nominato, si interfaccia principalmente con il Titolare e/o il Responsabile, con gli interessati, con i dipendenti dell'organizzazione e con l'Autorità Garante;
- i) gli interessati potranno contattare il D.P.O. per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento. Essi potranno essere sia esterni all'organizzazione (utenti o iscritti) sia interni alla stessa (dipendenti): i dati di contatti del D.P.O. saranno perciò riportati nelle informative cartacee e/o elettroniche (ivi compreso il sito web).
- j) Per quanto riguarda l'interazione con dipendenti e collaboratori del Titolare o del Responsabile, il D.P.O. vigilerà sull'osservanza della norma in merito all'attribuzione dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione,

della formazione del personale che partecipa ai trattamenti e delle connesse attività di controllo.

k) il D.P.O. coopererà proattivamente con l'Autorità di Controllo e dovrà adoperarsi per rispondere con sollecitudine a ogni sua richiesta in merito ai trattamenti effettuati dall'organizzazione. Molto ampio è l'ambito all'interno del quale il professionista svolge attività di informazione, consulenza e supporto all'organizzazione e alle sue figure apicali. Nell'esecuzione dei propri compiti, il D.P.O. "considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo" (reg. art. 39, comma 2). E' quindi di supporto al Titolare e/o al Responsabile nello svolgimento di alcune attività di grande importanza e delicatezza per l'organizzazione: la gestione del rischio, la valutazione d'impatto, la compilazione e manutenzione del registro dei trattamenti, la gestione delle violazioni o degli incidenti che coinvolgono i dati personali.

l) Con la precisazione, come da GDPR, che la conformità alla norma è una precisa responsabilità del Titolare.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ordine degli Avvocati di Imperia.

L'Ordine degli Avvocati di Imperia si impegna a:

- a) mettere a disposizione del R.P.D. le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate: responsabile della transizione digitale e personale di segreteria;
- b) non rimuovere o penalizzare il R.P.D. in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;

c) garantire che il R.P.D. eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

d) assicurare il più ampio coinvolgimento e collaborazione all'R.P.D. Per quanto attenga alla protezione dei dati personali. Titolare e Responsabili dovranno tenere nella debita considerazione qualunque parere ricevuto dal D.P.O. E, in caso di disaccordo sul contenuto del supporto fornito, documentare le ragioni della difformità.

Il nominativo e i dati di contatto del R.P.D. (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella bacheca dell'Ordine e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale (www.avvocati-imperia.it).

L'impegno di spesa per il conferimento dell'incarico di D.P.O. è di euro 1300 oltre accessori di legge, in due rate da 650 euro ciascuna e comprende gli oneri per l'espletamento degli incombenzi in favore dell'O.D.M. Si comunichi.